

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'[articolo 87](#) comma 3.